



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Servizio Sport, Spettacolo e Cinema

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PRODUZIONE DI CORTOMETRAGGI DI INTERESSE REGIONALE A PERSONE FISICHE- ART. 6 DELLA L.R. 20 SETTEMBRE 2006, N. 15 "NORME PER LO SVILUPPO DEL CINEMA IN SARDEGNA" 2018.

IDENTIFICATIVO WEB 68870

- 1) **Domanda:** Dovendo presentare una domanda per la realizzazione di un cortometraggio documentario, quale allegato deve essere presentato in luogo della prevista sceneggiatura che risulta più appropriata per un cortometraggio di finzione?

Risposta: L'Avviso prevede, fra i materiali da allegare per i cortometraggi, il "progetto contenente la sceneggiatura, il piano di lavorazione, il cast artistico e tecnico (ai fini dell'attribuzione del punteggio dovrà essere indicata l'età del regista).

Nel caso di specie, trattandosi di cortometraggio documentario, al fine di consentire alla Commissione tecnico artistica di effettuare le valutazioni di competenza, in luogo della sceneggiatura potranno essere presentati il soggetto, il trattamento e una definizione del profilo dei personaggi.

- 2) **Domanda:** Nell'avviso non è specificata la durata massima del cortometraggio, è necessario definirla in fase di domanda? Qual è considerata la durata massima?

Risposta: L'avviso pubblico in merito richiama l'art. 4 della Legge regionale 20 settembre 2006, n.15, che rimanda al D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 28. Tuttavia, considerato che il precitato D.Lgs 28/2004 è stato abrogato con l'entrata in vigore della Legge 220/2016, la durata del cortometraggio è quella stabilita dal Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 343 del 31.07.2017 che alla lettera n) definisce il cortometraggio quale "opera audiovisiva avente durata inferiore o uguale a 52 minuti. Circa la durata, che dovrà essere riportata nel dossier di partecipazione, l'Assessorato si atterrà pertanto a tale definizione.

- 3) **Domanda:** Nel caso di progetti di cortometraggio per persone fisiche, qualora i registi siano le stesse persone fisiche che richiedono il contributo, è possibile riconoscere il compenso in favore degli stessi, e pertanto indicare in fase di predisposizione del Bilancio preventivo tali compensi?.

Risposta. Non possono essere indicati nel Bilancio Preventivo compensi in favore dello stesso richiedente il contributo (quali ad esempio compensi per l'autore delle sceneggiatura, regista, etc.). Infatti, l'Avviso pubblico prevede, fra le altre cose, che i giustificativi di spesa debbano:

riferirsi a spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto e pertanto essere direttamente e inequivocabilmente riconducibili al progetto oggetto di contributo;

riferirsi a spese sostenute dal beneficiario;

E inoltre:

Tutti i documenti contabili dovranno essere debitamente quietanzati. Le fatture e i documenti fiscali equipollenti si intendono quietanzati quando sono effettivamente incassati dal fornitore;

Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati con evidenza sul conto corrente bancario o postale intestato alle persone fisiche e dovranno rispettare il principio della tracciabilità.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Servizio Sport, Spettacolo e Cinema

Al fine del rispetto del principio della tracciabilità non sono ammessi pagamenti con denaro contante e compensazioni di qualsiasi genere tra beneficiario ed il fornitore, fatte salve quelle modalità di pagamento che comunque ne garantiscono la tracciabilità sul conto corrente bancario. il beneficiario del contributo e i fornitori di servizi non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario e/o rapporti di parentela entro il terzo grado. Così come la fornitura di beni e servizi non deve essere fatturata alla persona fisica beneficiaria del contributo da una Ditta individuale il cui titolare è il medesimo beneficiario.

F.to il Direttore del Servizio

Dott.ssa Maria Laura Corda

F.to Dott.ssa Rossana Rubiu – responsabile settore cinema

F.to Dott.ssa Alessandra Ligas – funzionario istruttore